COMUNE DI MOENA
PROVINCIA DI TRENTO

COMUN DE MOENA
PROVINZIA DE TRENT

CAPITOLATO PARTICOLARE
d'oneri per la vendita in piedi dei prodotti legnosi
Lotto "Spiz de Colvere-Le bisse-Bostrico"

INDICE

Art. 1 OGGETTO DELLA VENDITA 2
Art. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI 2
Art. 3 CONDIZIONI CONTRATTUALI – CONSEGNA DEI LAVORI 3
Art. 4 CERTIFICAZIONI 4
Art. 5 TRASPORTO MATERIALE E RIPRISTINO VIABILITA' 4
Art. 6 PIAZZALI DEPOSITO LEGNAMI 4
Art. 7 PULIZIA DEI RIVI ED OPERE DI PRESA 4
Art. 8 SENTIERISTICA 5
Art. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA 5
Art. 10 MISURAZIONE A CAVALLETTO 6
Art. 11 PRESENTAZIONE DI OFFERTA 7
Art. 12 NOMINA DEL COLLAUDATORE 8
Art 13. PAGAMENTI 9
Art. 14 PENALI 10
Art. 15 CONTROVERSIE 10
Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI 10

CAPITOLATO D'ONERI PARTICOLARE
PER LA VENDITA IN PIEDI DEI PRODOTTI LEGNOSI

Art. 1 OGGETTO DELLA VENDITA

La vendita ha per oggetto il lotto denominato **"Spiz de Colvere-Le bisse-Bostrico"** posto in sinistra idrografica della val di San Pellegrino con volume tariffario assegnato di **4606** m^3 dei quali **3460** m^3 classificati come legname da opera presunto.

Il presente legname è reso disponibile alla vendita a causa di parassitosi ad opera di Bostrico Tipografo (*Ips typographus L.*) e si trova in un bosco soggetto a pianificazione interessando le particelle forestali **26** e **27** del piano n° 97 – COMUNE DI MOENA.

A solo titolo d'informazione per l'acquirente e senza alcun impegno da parte propria, il Comune di Moena rende noto che la massa ricavabile si presume quella esposta nel progetto di taglio n.: **97/2022/12** del 5 dicembre 2022, eseguito mediante martellata individuale delle piante da prelevare, fatti salvi i risultati della misurazione definitiva.

L'Amministrazione comunale, declina ogni responsabilità relativamente a maggiori o minori volumi effettivi.

Art. 2 MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa che conduce i lavori di utilizzazione forestale deve attenersi a tutte le condizioni generali relative ai lavori di taglio, allestimento ed esbosco, trasporto e di misurazione e di collaudo delle tagliate che risultano puntualmente specificate nel progetto di taglio e nella cartografia allegata ai quali la vendita si riferisce, nonché nel presente capitolato d'oneri particolare. L'impresa deve utilizzare esclusivamente i prodotti legnosi assegnati, in particolare tutte le piante riportanti il contrassegno di martellata.

La viabilità per l'accesso al lotto consiste nella strada forestale "Le Bisse".

Nei confronti della proprietà, l'acquirente resta comunque responsabile di tutto il processo di utilizzazione.

Le piante debbono essere utilizzate fino al diametro di cm.15 (quindici) in punta.

I residui di utilizzazione (tasti, rami e cimali) impiegabili come materiale da cippare devono essere asportati dalla ditta aggiudicataria. Tale materiale viene ceduto a titolo gratuito con obbligo di asportazione dal bosco entro due mesi dalla fine dell'utilizzazione.

Non saranno messi a disposizione piazzali da parte dell'Amministrazione Comunale per il deposito della massa ad uso energetico.

Nel caso le cataste di cippato contengano parti utilizzabili come legname, verrà applicata una sanzione

specifica: il materiale verrà addebitato alla ditta acquirente con il valore di aggiudicazione del legname, nella misura del doppio secondo il volume stimato visivamente dal personale forestale.

L'acquirente si impegna ad eseguire le operazioni di utilizzazione forestale con le seguenti modalità: utilizzo di gru a cavo su linee di esbosco concordate con il personale di custodia forestale, trattore e verricello limitatamente alle zone prossime alla viabilità.

L'esbosco deve avvenire seguendo le prescrizioni dettate dal verbale di assegno, dal capitolato d'oneri generale e comunque sentito il parere del personale di custodia forestale.

Art. 3 CONDIZIONI CONTRATTUALI – CONSEGNA DEI LAVORI

La mancata sottoscrizione del contratto entro la scadenza fissata dall'Amministrazione comunale, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione nei confronti della ditta aggiudicataria, con riserva di richiedere il risarcimento danni. In tal caso l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di aggiudicare il legname alla seconda ditta classificata.

La consegna del lotto oggetto di utilizzazione deve essere richiesta al Comune di Moena direttamente dall'acquirente entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di vendita. La consegna avverrà esclusivamente in presenza della ditta esecutrice delle lavorazioni in possesso dei requisiti di legge.

Le operazioni di utilizzazione forestale debbono essere eseguite ed ultimate entro **31/10/2023**. A seguito di richiesta adeguatamente motivata da ragioni non imputabili al contraente, l'Amministrazione comunale può concedere eventuale proroga, qualora questa ne ritenga corretti i presupposti.

L'acquirente dovrà utilizzare o far utilizzare a regola d'arte tutti i materiali consegnatigli e mettere a profitto, con le prescritte modalità e con la maggiore possibile economia per l'Ente venditore, tutte le parti utilizzabili.

Si evidenzia che eventuali danni cagionati al legname dallo svilupparsi di epidemie parassitarie determinate dal prolungato deposito del legname dopo la stipula del contratto, non potranno essere imputate all'Amministrazione comunale.

Il mancato taglio ed asporto del legname entro i termini contrattuali comporterà la rescissione del contratto di vendita e l'incameramento della garanzia.

Art. 4 CERTIFICAZIONI

Il materiale da vendere proviene da foreste certificate. Certificato PEFC Comune di Moena nr. PEFCGFS-002720-AHK. L'impresa appaltatrice dovrà utilizzare o fare utilizzare il materiale osservando tutti i criteri contenuti negli standard di certificazione.

Art. 5 TRASPORTO MATERIALE E RIPRISTINO VIABILITA'

Prima dell'inizio lavori la ditta acquirente dovrà verificare lo stato della viabilità forestale e comunale e valutare le tipologie di mezzi atti al trasporto, in modo da garantire la massima sicurezza agli addetti e ai fruitori della stessa.

Il Comune di Moena non si ritiene responsabile in caso di transito di mezzi non adatti allo scopo o con portate e larghezze non conformi alla tipologia della strada.

La ditta esecutrice deve provvedere alla manutenzione della viabilità durante i lavori e intervenire a fine lavori con il ripristino degli eventuali danni causati.

Art. 6 PIAZZALI DEPOSITO LEGNAMI

Il legname potrà essere accatastato nel piazzale denominato ***Troi da L'ega***

Eventuali depositi provvisori possono essere individuati con il personale di custodia forestale e sono soggetti a rilascio di parere positivo da parte dell'amministrazione comunale.

La pulizia dei piazzali o dei luoghi individuati come depositi per il legname è a carico della ditta aggiudicatrice e la stessa deve essere eseguita in tempi celeri dopo l'asporto del legname.

Tali depositi fungono anche da luoghi atti alla misurazione del legname con le modalità previste nel seguente capitolato.

Art. 7 PULIZIA DEI RIVI ED OPERE DI PRESA

Tutti gli impluvi interessati dai lavori di esbosco devono essere liberati a fine lavori da ogni tipo di materiale legnoso in grado di creare pericoli in caso di forti precipitazioni. Eventuali altre indicazioni possono essere fornite dal Servizio Bacini Montani della PAT.

Art. 8 SENTIERISTICA

La sentieristica presente all'interno del cantiere sia turistica che di servizio va sgomberata a fine lavori dai residui delle utilizzazioni.

L'impresa aggiudicataria dovrà porre segnali di divieto di accesso su tutta la sentieristica presente per tutta la durata dei lavori.

Art. 9 DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Comune di Moena tramite il personale di custodia forestale si impegna a fornire le informazioni disponibili relative ad eventuali rischi e limitazioni presenti nel territorio interessato alle operazioni o lungo le strade forestali di accesso ai cantieri.

Viene richiesta particolare attenzione nella delimitazione e segnalazione del cantiere forestale, consentendone l'accesso al solo personale autorizzato, nonché nel posizionamento della segnaletica a norma di legge. Analoga segnalazione con divieto di accesso va collocata nelle piazze di deposito del legname.

Il soggetto committente e le ditte esecutrici dei lavori sono obbligati ad osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81./2008 e s.m.m. nonché a rispettare, nelle operazioni di esbosco e accatastamento del legname le debite distanze di sicurezza secondo quanto normato e prestando particolare attenzione alle possibili interferenze con altri macchinari o persone.

Nel caso di esbosco a fune (gru a cavo forestale), se l'impianto costituisce ostacolo alla navigazione aerea o se interessa vie di transito, anche pedonali, dovranno essere adottati, a cura e piena responsabilità della ditta responsabile delle utilizzazioni e/o delle operazioni di esbosco, tutti gli accorgimenti, le segnalazioni e le comunicazioni d'obbligo, anche in riferimento a quanto previsto dalla circolare n° 146/384/4422 del 09/08/2000 della Stato Maggiore della Difesa e alla normativa vigente.

Deve essere redatta una scheda specifica da tenere in cantiere con specificate le zone di atterraggio elisoccorso con indicazione delle coordinate GPS per una rapida identificazione.

Il numero di chiamata per soccorso è il 112.

Il personale di sorveglianza non può intervenire in maniera riduttiva sugli aspetti relativi la sicurezza, ma eventualmente farsi portavoce verso l'Amministrazione comunale di tali inadempienze.

Art. 10 MISURAZIONE A CAVALLETTO

Prima dell'inizio delle operazioni di asportazione del legname dal letto di caduta l'acquirente dovrà darne comunicazione, al Comune di Moena con congruo anticipo, contattando il personale di custodia forestale.

Le operazioni di misurazione dovranno essere concordate con i custodi forestali e avvenire entro il loro orario di servizio, con preavviso di almeno una giornata lavorativa previa disponibilità dei custodi forestali stessi.

La committenza provvederà alla misurazione effettiva del volume legnoso mediante cavalletto dendrometrico fino ad un diametro centrale di 18 cm utilizzando la formula di Huber.

La misurazione dei prodotti legnosi al fine della liquidazione del corrispettivo verrà effettuata prendendo in considerazione il volume netto utilizzato da intendersi come misura piena senza corteccia secondo le percentuali definite dal capitolato d'oneri generale.

Sono escluse dalla misurazione le ordinarie sovra lunghezze alle due estremità dei tronchi da sega nella misura inferiore ai 10 cm per parte.

Il verbale di misurazione deve essere controfirmato da entrambe le parti e deve contenere le misurazioni effettuate in dati numerici completo di fotografia della catasta; esso costituirà il riferimento incontestabile per la quantificazione del legname al fine dell'emissione di fattura commerciale da parte del Comune di Moena e nei confronti della ditta acquirente.

Per questioni legate alla sicurezza dei lavoratori la misurazione dovrà avvenire in piazzale. Per ottimizzare l'impegno del personale di custodia è ammessa la soluzione di continuità delle operazioni e la presenza di un solo custode forestale qualora non vi sia la disponibilità di un secondo.

L'uso di altri metodi di misurazione deve essere preventivamente accordato e messo per iscritto tra l'amministrazione comunale e la ditta acquirente.

Art. 11 PRESENTAZIONE DI OFFERTA

La presentazione di offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente e risponde ad una procedura di evidenza pubblica pubblicata dall'Amministrazione Comunale sul "Portale del Legno" della CCIIAA di Trento.

Le offerte potranno essere inviate entro le scadenze indicate dalla procedura di gara.

L'offerta equivale a proposta irrevocabile da parte dell'offerente, mentre non vincola l'Amministrazione.

L'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida.

Il prezzo offerto dovrà essere pari o superiore a quello indicato a base d'asta, e qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti il lotto viene aggiudicato all'acquirente estratto a sorte.

Il lotto non aggiudicato potrà essere inserito in successivi esperimenti d'asta o aggiudicato per trattativa diretta, ad un prezzo uguale o superiore alla base d'asta.

A presentazione dell'offerta deve essere allegata garanzia di **€ 10.000,00 (diecimila/00)** sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

La suddetta somma potrà essere versata con **bonifico bancario** sul conto di tesoreria dell'ente:

TESORERIA del COMUNE DI MOENA

CASSA CENTRALE – BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEL NORD EST

Sede di Trento Via Segantini n. 5 Codice IBAN : IT62B0359901800000000139281

L'aggiudicatario potrà altresì costituire il deposito cauzionale mediante presentazione di **fideiussione** rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La mancanza del deposito provvisorio comporterà l'esclusione della gara. Le cauzioni provvisorie dei non aggiudicatari saranno restituite a seguito della formalizzazione del contratto con l'impresa aggiudicataria e comunque entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto, imposte, tasse ed I.V.A., sono da aggiungere al prezzo di aggiudicazione e sono a carico dell'acquirente.

Art. 12 NOMINA DEL COLLAUDATORE

Nel corso dei lavori di utilizzazione forestale viene eseguito dal personale di custodia forestale il rilevamento di eventuali danni al bosco rimasto in piedi o alle infrastrutture causati da inosservanze alle prescrizioni contenute nel progetto di taglio, in questo capitolato, nel verbale di consegna o alle norme di buona tecnica. I risultati dei rilievi sono riportati in una o più note, che devono essere allegate al verbale di collaudo del lotto ed essere utilizzate per le operazioni di collaudo.

Dei rilievi di cui al precedente comma 1 l'incaricato del collaudo finale si servirà a titolo indicativo e nel modo che riterrà più opportuno per la valutazione dei danni, penalità e indennizzi.

Ultimati, entro i termini stabiliti, il taglio e l'esbosco dei prodotti, l'acquirente presenterà, entro trenta giorni, domanda di collaudo finale e di riconsegna del bosco all'Ente proprietario; nel caso di mancata domanda di collaudo da parte dell'acquirente entro il termine prescritto, il collaudo sarà avviato d'ufficio dall'Ente proprietario.

L'assenza del rappresentante dell'Ente venditore o dell'acquirente o suo incaricato, qualora siano stati regolarmente invitati, non impedisce che l'Autorità Forestale esegua da sola tale verifica, la quale sarà egualmente valida.

Il verbale di verifica e riconsegna del bosco sarà redatto da chi effettua tali operazioni. L'incaricato del collaudo finale e riconsegna del bosco verifica che sia stato effettuato il versamento sul Fondo Forestale Provinciale previsto all'art.93 della L.P. 23 maggio 2007, n.11.

Non è ammesso che le operazioni di verifica finale siano effettuate con terreno coperto di neve.

Art 13. PAGAMENTI

Il pagamento del materiale allestito sarà effettuato dall'acquirente tramite apposito avviso PAGOPA predisposto dal comune secondo la seguente modalità:

- Fatturazione a fine mese in base alle quantità asportate con **pagamento a 30 giorni dalla data della fattura emessa dal Comune di Moena.**

Contestualmente alla stipula del contratto, viene richiesta idonea garanzia di esecuzione contrattuale di importo pari a **€ 30.000,00 (trentamila/00),** a garanzia dell'esatto adempimento del presente capitolato, con particolare riguardo all'obbligo del pagamento delle fatture esposte dal Comune, delle norme contenute nel contratto di vendita nonché delle eventuali penali comminate. Tale importo verrà svincolato dopo la verifica dei lavori di sistemazione della viabilità forestale riportati all'art.5 del presente capitolato d'oneri, ossia dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione.

La suddetta garanzia potrà essere prestata con le modalità stabilite al precedente art. 11.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

La garanzia di cui al comma 1 è svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante anche una **polizza di assicurazione** che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto.

I massimali della copertura assicurativa dovranno essere così disposti:

- Opere: 200.000,00 euro
- Opere e impianti preesistenti: 100.000,00 euro
- Spese di demolizione e sgombero: 50.000,00 euro

La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi** nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a Euro 500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 14 PENALI

Nell'esecuzione del contratto saranno applicate le seguenti penali a valere sulla garanzia definitiva:

a) **Ritardo nei pagamenti: 0,5% dell'importo non versato per ogni giorno di ritardo**.
b) Ritardo nell'esecuzione del contratto (oltre il 31/10/2023): € 50,00/giorno
c) Ritardo nell'esecuzione dei lavori di ripristino secondo quanto previsto dall'Art 5 (oltre il 31/05/2024): € 50,00/giorno

Art. 15 CONTROVERSIE

Autorità competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. di Trento ex art. 2 lett. B) della legge 6.12.1 n. 1034 entro 60 giorni dalla data di presentazione del presente bando. I ricorsi avverso le esclusioni dalla gara devono essere notificate al Comune entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Dalla data di consegna e sino all'ultimazione dell'asporto dell'intero quantitativo di legname aggiudicato, la ditta acquirente è responsabile per qualsiasi danno a persone o cose. Per quanto non disposto dal presente capitolato speciale, trovano applicazione le leggi vigenti in materia e le disposizioni del progetto di taglio.

Sono a totale carico dell'acquirente tutte le spese derivanti dalla vendita, nessuna esclusa od eccettuata.

La stipulazione del contratto di vendita avverrà nel termine, luogo e modo che il comune di Moena comunicherà appositamente alla ditta acquirente tramite posta elettronica (email/PEC).

Nel caso in cui l'aggiudicatario, entro il termine fissato, salvo casi di forza maggiore, non stipuli il contratto, l'Ente venditore sarà in facoltà di procedere ad una nuova vendita e al tempo stesso di esigere dall'aggiudicatario inadempiente la rifusione di eventuali danni derivanti all'Ente stesso da tale inadempienza.

Gli interessati all'asta, oltre alla documentazione facente parte degli atti di gara, potranno visionare l'area accompagnati dai Custodi forestali di zona Degiampietro Stefano previo contatto al n. cell. ***320/4223950,*** *Matteo Volpe previo contatto al n. cell.* ***320/4223944****, anche per avere ulteriori notizie sul lotto in vendita.*